

BOLLETTINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

N. 20

INDICE

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI Riunione di giovedì 10 giugno 2021	<i>Pag.</i>	5
COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI Riunione di mercoledì 23 giugno 2021	»	7
UFFICIO DI PRESIDENZA Riunione di mercoledì 23 giugno 2021	»	10
UFFICIO DI PRESIDENZA Riunione di mercoledì 30 giugno 2021	»	47

UFFICIO DI PRESIDENZA
COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI**Riunione di giovedì 10 giugno 2021, ore 9,35****S O M M A R I O**

1) Rideterminazione del piano di ripartizione del contributo unico e onnicomprensivo in favore dei Gruppi parlamentari	Pag.	5
2) Esito delle verifiche istruttorie in ordine ai rendiconti di gestione dei Gruppi parlamentari per l'esercizio 2020. Relazione per il Collegio dei Questori	»	5
3) Contributi in favore di istituti di studi e ricerche parlamentari	»	5
4) Aggiornamento, potenziamento e ampliamento della rete <i>wi-fi</i> della Camera dei deputati. Progetto <i>wi-fi</i> 6	»	5
5) Utilizzo delle sale della Camera dei deputati per incontri tra parlamentari	»	5
6) Proroga del servizio del supporto operativo	»	6
7) Regime di accesso degli ospiti dei deputati presso alcuni spazi di Palazzo Montecitorio	»	6
8) Collaborazione a titolo gratuito di una dipendente in quiescenza	»	6
9) Autenticazioni di sottoscrizioni per la presentazione di liste elettorali da parte dei deputati	»	6
10) Rimborsi dei titoli di viaggio in favore dei deputati	»	6
11) Ricoveri e interventi all'estero	»	6
12) Modalità di esecuzione di una sentenza di attribuzione di una quota dell'assegno vitalizio di reversibilità	»	6
13) Restituzione dei contributi versati ai fini del conseguimento del diritto all'assegno vitalizio	»	6
14) Richiesta di utilizzo di una sala da parte dell'associazione <i>ex</i> parlamentari	»	6

1) Rideterminazione del piano di ripartizione del contributo unico e onnicomprensivo in favore dei Gruppi parlamentari.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

2) Esito delle verifiche istruttorie in ordine ai rendiconti di gestione dei Gruppi parlamentari per l'esercizio 2020. Relazione per il Collegio dei Questori.

Il Collegio delibera di riferire all'Ufficio di Presidenza l'esito delle verifiche in titolo.

3) Contributi in favore di istituti di studi e**ricerche parlamentari.**

Il Collegio delibera sull'erogazione dei contributi in titolo.

4) Aggiornamento, potenziamento e ampliamento della rete *wi-fi* della Camera dei deputati. Progetto *wi-fi* 6.

Il Collegio approva il piano delle attività relative al progetto *wi-fi* 6.

5) Utilizzo delle sale della Camera dei deputati per incontri tra parlamentari.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

6) Proroga del servizio del supporto operativo.

Il Collegio autorizza la proroga del servizio in titolo.

7) Regime di accesso degli ospiti dei deputati presso alcuni spazi di Palazzo Montecitorio.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

8) Collaborazione a titolo gratuito di una dipendente in quiescenza.

Il Collegio autorizza la collaborazione a titolo gratuito in titolo.

9) Autenticazioni di sottoscrizioni per la presentazione di liste elettorali da parte dei deputati.

Il Collegio autorizza la realizzazione, su richiesta dei deputati, di timbri personalizzati per la finalità di autenticazione in titolo.

10) Rimborsi dei titoli di viaggio in favore dei deputati.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

11) Ricoveri e interventi all'estero.

Il Collegio accoglie talune richieste di rimborso nei limiti del 90 per cento della spesa sostenuta.

12) Modalità di esecuzione di una sentenza di attribuzione di una quota dell'assegno vitalizio di reversibilità.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

13) Restituzione dei contributi versati ai fini del conseguimento del diritto all'assegno vitalizio.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

14) Richiesta di utilizzo di una sala da parte dell'associazione ex parlamentari.

Il Collegio accoglie la richiesta in titolo.

La riunione termina alle ore 10,35.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a), del Regolamento di Amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito internet della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del medesimo Regolamento.

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI**Riunione di mercoledì 23 giugno 2021, ore 10,05****S O M M A R I O**

1) Nuova versione delle linee guida recanti i criteri per la valutazione dell'inerenza delle spese effettuate dai Gruppi parlamentari alle finalità di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012	Pag.	8
2) Questioni relative a profili di comunicazione. Ampliamento del calendario delle conferenze stampa da remoto	»	8
3) Assestamento del programma settoriale dell'Ufficio stampa per l'anno 2021. Gestione operativa dei collegamenti da remoto per lo svolgimento delle conferenze stampa ...	»	8
4) Rinnovo di un incarico di grafico <i>web editor</i> e esecuzione di lavorazioni grafiche (assestamento del programma settoriale dell'Ufficio Stampa per il l'anno 2021 – attuazione del programma settoriale delle pubblicazioni per l'anno 2021)	»	8
5) Procedura comparativa per il conferimento dell'incarico di grafico <i>designer</i>	»	8
6) Assestamento del programma settoriale dell'informatica per l'anno 2021	»	8
7) Proroga dell'accordo quadro con il Consorzio interuniversitario <i>Cineca</i> e finanziamento del piano operativo 2021-2023 per la gestione operativa delle procedure di reclutamento	»	8
8) Assestamento del programma settoriale degli interventi e manutenzioni edili per l'anno 2021. Incarichi professionali di assistenza tecnica	»	8
9) Assestamento del programma settoriale degli interventi elettrici e degli impianti elevatori per l'anno 2021. Proroga del servizio di manutenzione sui gruppi di continuità	»	8
10) Richiesta di assegnazione di spazi da parte del Gruppo Coraggio Italia	»	8
11) Assestamento del programma settoriale per l'acquisto di quotidiani e periodici per l'anno 2021	»	8
12) Procedura di selezione del contraente per l'affidamento in appalto del servizio di manutenzione degli impianti elettrici nonché per l'esecuzione di lavori elettrici e per forniture anche in opera nelle sedi della Camera dei deputati. Determinazione a contrarre	»	9
13) Misure in materia di mobilità	»	9
14) Modalità per l'organizzazione di iniziative aperte al pubblico presso le sale della Camera dei deputati	»	9
15) Adesione della Camera dei deputati alla iniziativa "La notte dei musei 2021"	»	9
16) Modalità applicative della sentenza del Collegio d'appello n. 4 del 2021 in tema di versamenti volontari per l'acquisizione del diritto al trattamento previdenziale	»	9
17) Richieste di deputati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento dell'assistenza sanitaria integrativa	»	9
18) Indagine di mercato per l'acquisizione di servizi di ambulanza	»	9
19) Indagine di mercato per l'acquisizione del servizio infermieristico di rilevazione della temperatura corporea presso gli ingressi della Camera dei deputati	»	9
20) Applicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 92 del 2020	»	9

- 1) Nuova versione delle linee guida recanti i criteri per la valutazione dell'inerenza delle spese effettuate dai Gruppi parlamentari alle finalità di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012.**

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

- 2) Questioni relative a profili di comunicazione. Ampliamento del calendario delle conferenze stampa da remoto.**

Il Collegio delibera sulle questioni in titolo.

- 3) Assestamento del programma settoriale dell'Ufficio stampa per l'anno 2021. Gestione operativa dei collegamenti da remoto per lo svolgimento delle conferenze stampa.**

Il Collegio approva un assestamento del programma settoriale in titolo in materia di gestione operativa dei collegamenti da remoto per lo svolgimento delle conferenze stampa.

- 4) Rinnovo di un incarico di grafico *web editor* e esecuzione di lavorazioni grafiche (assestamento del programma settoriale dell'Ufficio Stampa per il l'anno 2021 – attuazione del programma settoriale delle pubblicazioni per l'anno 2021).**

Il Collegio autorizza il rinnovo dell'incarico in titolo.

- 5) Procedura comparativa per il conferimento dell'incarico di grafico *designer*.**

Il Collegio autorizza lo svolgimento della procedura comparativa in titolo.

- 6) Assestamento del programma settoriale**

dell'informatica per l'anno 2021.

Il Collegio approva un assestamento del programma settoriale in titolo in materia di acquisto dei certificati per l'autenticazione dei servizi informatici.

- 7) Proroga dell'accordo quadro con il Consorzio interuniversitario *Cineca* e finanziamento del piano operativo 2021-2023 per la gestione operativa delle procedure di reclutamento.**

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

- 8) Assestamento del programma settoriale degli interventi e manutenzioni edili per l'anno 2021. Incarichi professionali di assistenza tecnica.**

Il Collegio approva un assestamento del programma settoriale in titolo in materia di incarichi professionali di assistenza tecnica.

- 9) Assestamento del programma settoriale degli interventi elettrici e degli impianti elevatori per l'anno 2021. Proroga del servizio di manutenzione sui gruppi di continuità.**

Il Collegio approva un assestamento del programma settoriale in titolo in materia di manutenzione dei gruppi di continuità.

- 10) Richiesta di assegnazione di spazi da parte del Gruppo Coraggio Italia.**

Il Collegio prende atto di talune modifiche nell'assegnazione di spazi ai Gruppi parlamentari.

- 11) Assestamento del programma settoriale per l'acquisto di quotidiani e periodici per l'anno 2021.**

Il Collegio approva un assestamento del programma settoriale in titolo in materia

di servizio di consultazione delle testate giornalistiche in formato digitale.

12) Procedura di selezione del contraente per l'affidamento in appalto del servizio di manutenzione degli impianti elettrici nonché per l'esecuzione di lavori elettrici e per forniture anche in opera nelle sedi della Camera dei deputati. Determinazione a contrarre.

Il Collegio autorizza lo svolgimento di una procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in titolo.

13) Misure in materia di mobilità.

Il Collegio approva talune misure in materia di mobilità.

14) Modalità per l'organizzazione di iniziative aperte al pubblico presso le sale della Camera dei deputati.

Il Collegio rinvia ad altra riunione l'esame dell'argomento in titolo.

15) Adesione della Camera dei deputati alla iniziativa "La notte dei musei 2021".

Il Collegio autorizza l'adesione della Camera alla iniziativa in titolo.

16) Modalità applicative della sentenza del Collegio d'appello n. 4 del 2021 in tema di versamenti volontari per l'acquisizione del diritto al trattamento previdenziale.

Il Collegio autorizza talune modalità applicative della sentenza in titolo.

17) Richieste di deputati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento dell'assistenza sanitaria integrativa.

Il Collegio rinvia l'esame delle richieste in

titolo.

18) Indagine di mercato per l'acquisizione di servizi di ambulanza.

Il Collegio approva l'esito dell'indagine di mercato in titolo.

19) Indagine di mercato per l'acquisizione del servizio infermieristico di rilevazione della temperatura corporea presso gli ingressi della Camera dei deputati.

Il Collegio approva l'esito dell'indagine di mercato in titolo.

20) Applicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 92 del 2020.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

La riunione termina alle ore 12,05.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a), del Regolamento di Amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito internet della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del medesimo Regolamento.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di mercoledì 23 giugno 2021, ore 20,05

S O M M A R I O

1) Relazione conclusiva della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a 8 posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica	Pag.	10
2) Bandi di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di Tecnici	»	11
3) Aggiornamento delle tabelle allegate al Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati e alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 12 luglio 2018, n. 14 ...	»	14
4) Esame di richieste di rideterminazione del trattamento previdenziale di deputati cessati dal mandato	»	15
5) Modifica della deliberazione del 30 gennaio 2012, n. 181, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle ritenute sulla diaria per le assenze dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni	»	16
6) Deliberazioni in merito al trattamento previdenziale di <i>ex</i> deputati ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 7 maggio 2015, n. 131	»	17
7) Relazione del Collegio dei deputati Questori sugli esiti del controllo svolto sui rendiconti dei Gruppi parlamentari relativi all'esercizio 2020 (articolo 15-ter, comma 6, Regolamento della Camera)	»	18

1) Relazione conclusiva della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a 8 posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica.

Il Presidente Fico comunica che nella riunione del 29 marzo scorso la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a 8 posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica ha ultimato i suoi lavori con l'approvazione della graduatoria finale, che include 18 candidati idonei. Avverte che, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, del Regolamento dei concorsi, l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad approvare la relazione conclusiva formulata dalla Commissione esaminatrice e a deliberare le relative assunzioni

e la data di chiamata in servizio degli interessati.

Sottopone quindi all'Ufficio di Presidenza la proposta di procedere all'assunzione come Consiglieri parlamentari della professionalità tecnica con specializzazione informatica dei candidati che occupano i primi otto posti della graduatoria finale del concorso. La loro chiamata in servizio potrebbe avere decorrenza da giovedì 15 luglio 2021.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del bando, la graduatoria finale rimarrà aperta per 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione da parte della Commissione esaminatrice, quindi fino al 29 marzo 2024.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la relazione conclusiva della Commissione esaminatrice del concorso a otto posti di Consigliere parlamentare della

professionalità tecnica con specializzazione informatica, nonché la proposta di chiamare in servizio, con decorrenza giovedì 15 luglio 2021, i primi otto candidati risultati idonei. (*Allegato 1*)

Il Presidente Fico esprime viva soddisfazione per l'imminente entrata in servizio dei predetti dipendenti, che segna un primo importante risultato nel complessivo percorso di reclutamento del personale della Camera delineato dall'Ufficio di Presidenza.

(L'Ufficio di Presidenza concorda)

2) Bandi di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di Tecnici.

Il Presidente Fico avverte che l'Ufficio di Presidenza è chiamato a esaminare i bandi di concorso – che sono già stati messi a disposizione dei membri dell'Ufficio di Presidenza – per l'assunzione di 20 Tecnici con specializzazione informatica e di 10 Tecnici edili-impiantisti.

Ricorda che nei giorni precedenti è stata messa a disposizione dei membri dell'Ufficio di Presidenza anche una sintesi illustrativa dei contenuti dei bandi di concorso in esame; di conseguenza nel corso della riunione sarà possibile soffermarsi sugli aspetti essenziali delle procedure di selezione.

Per entrambi i bandi, i requisiti di ammissione sono i seguenti: il possesso della cittadinanza italiana; un'età non superiore a 40 anni; l'idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali; il godimento dei diritti politici; l'assenza di sentenze definitive di condanna per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale.

Fa presente che il limite di età è stato fissato – analogamente a quanto disposto nel recente bando per segretari parlamentari – in conformità a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del Regolamento dei

Servizi e del personale, che individua in 40 anni l'età massima per la partecipazione ai concorsi per l'accesso all'impiego presso la Camera, fatta salva la possibilità di stabilire nei singoli bandi diversi limiti in relazione alla specifica natura delle professionalità.

Ricorda che per i consiglieri parlamentari e per gli assistenti parlamentari, in ragione delle caratteristiche delle relative professionalità, è stato previsto, rispettivamente, il limite massimo di 45 e di 35 anni. Per i consiglieri si è infatti tenuto conto del complessivo percorso formativo necessario per lo svolgimento delle relative funzioni; per gli assistenti parlamentari si è fatto riferimento alle specificità delle mansioni loro assegnate che richiedono anche una particolare idoneità fisica.

Date le caratteristiche della professionalità dei tecnici, non appaiono in questo caso sussistere ragioni specifiche che consentano di motivare ragionevolmente uno scostamento, in alto o in basso, dal limite di età previsto in via ordinaria dal Regolamento dei Servizi e del personale.

Il requisito del limite di età, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Regolamento dei Servizi e del personale, non si applica al personale dipendente della Camera. Secondo le modalità disciplinate dal medesimo Regolamento per il personale dipendente è prevista la riserva di un numero di posti pari ad un decimo dei posti messi a concorso per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei; inoltre, a favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati appartenente al secondo e terzo livello, che abbia maturato in tale livello almeno cinque anni di anzianità, è prevista la riserva di un numero di posti pari ad un quinto dei posti messi a concorso per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

Quanto ai titoli di studio, per i tecnici con specializzazione informatica è richiesta la laurea triennale in ingegneria

dell'informazione, scienze e tecnologie fisiche, scienze e tecnologie informatiche, scienze matematiche, statistica, ovvero una corrispondente laurea di primo livello o un corrispondente diploma universitario triennale.

Per i tecnici edili-impiantisti è invece richiesta la laurea triennale in ingegneria civile e ambientale, ingegneria industriale, scienze dell'architettura, scienze e tecniche dell'edilizia, ovvero corrispondente laurea di primo livello o corrispondente diploma universitario triennale, ovvero altro titolo che dà accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B, settore architettura, ovvero nella sezione B, settore ingegneria civile e ambientale o settore ingegneria industriale, dei relativi albi professionali. È inoltre richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto *junior*, prevista per l'iscrizione nella sezione B, settore architettura, ovvero l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere *junior*, prevista per l'iscrizione nella sezione B, settore ingegneria civile e ambientale o settore ingegneria industriale, dei relativi albi professionali, ovvero abilitazione a sezione superiore dei medesimi albi.

Per entrambe le procedure di concorso, i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dalla normativa vigente e dai precedenti bandi di concorso e devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Gli aspetti procedurali e organizzativi sono analoghi a quelli adottati per i precedenti bandi di concorso. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata per via telematica - utilizzando esclusivamente l'applicazione che sarà resa disponibile *on line* - entro le ore 18 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. I candidati, che devono essere in possesso di un'identità SPID, verseranno un contributo di segreteria pari a 10 euro attraverso il sistema PagoPA.

Quanto alle prove di esame per il concorso per tecnici con specializzazione informatica, gli esami consistono in una prova selettiva, in due prove scritte e una prova orale.

La prova selettiva consiste in sessanta quesiti a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti le seguenti materie e argomenti: architettura dei sistemi elaborativi e dei centri di elaborazione dati, virtualizzazione; reti di comunicazione, protocolli e sistemi per le telecomunicazioni, *internetworking*, multimedia; ingegneria del *software*, linguaggi di programmazione, strumenti e metodi agili e DevOps; sistemi di gestione dei dati, intelligenza artificiale e *machine learning*; sicurezza informatica delle reti, delle infrastrutture e dei sistemi; metodologie di gestione, conduzione e sviluppo di progetti *software*, infrastrutturali e di gestione dei servizi informatici. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice.

Sono ammessi alle prove scritte, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, i candidati che si saranno collocati entro il 200° posto in graduatoria. Il predetto numero di 200 ammessi può essere superato per ricompendervi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità. Ad essi si aggiungeranno i candidati affetti da riconosciuta invalidità uguale o superiore all'80 per cento, che sono esentati dalla prova selettiva.

Le prove scritte sono due. La prima prova consiste nella risposta a un questionario, composto da sei quesiti a risposta aperta, concernenti le materie e gli argomenti già richiamati con riferimento alla prova selettiva.

La seconda prova consiste nella stesura di un progetto relativo alla realizzazione di un'applicazione informatica multiutente con relativa interfaccia ovvero nella stesura di un progetto relativo alla realizzazione di un'infrastruttura *hardware* o di rete, secondo la scelta di ciascun candidato dopo il sorteggio delle due tracce.

Per lo svolgimento delle prove scritte, la

Commissione esaminatrice potrà stabilire che le stesse siano effettuate mediante utilizzo di un *personal computer*.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato nelle materie oggetto delle prove scritte cui si aggiungono elementi di diritto costituzionale e di diritto parlamentare, e informatica giuridica e disciplina dell'amministrazione digitale.

La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio.

Gli argomenti oggetto del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua straniera sono sottoposti al sorteggio da parte di ciascun candidato.

Anche la prova orale è valutata in trentesimi. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30.

Per la selezione dei tecnici edili-impiantisti, gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale.

Peraltro, qualora il numero delle domande sia tale da pregiudicare l'efficienza e la speditezza dello svolgimento della procedura concorsuale, la Commissione esaminatrice potrà deliberare di far precedere le prove d'esame da una prova selettiva, consistente in sessanta quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie oggetto delle prove di esame.

In caso di svolgimento della prova selettiva, saranno ammessi alle prove scritte, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, i candidati che si saranno collocati entro il 100° posto nell'elenco di idoneità. Il predetto numero di 100 ammessi potrà essere superato per ricomprendervi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità, nonché i candidati affetti da riconosciuta

invalidità uguale o superiore all'80 per cento.

Le prove scritte sono due. La prima prova consiste nella risposta a un questionario, composto da sei quesiti a risposta aperta, concernenti le seguenti materie e argomenti: tecnologia dei materiali per l'edilizia e l'ingegneria civile e industriale; tecniche di rappresentazione grafica degli elaborati progettuali; diagnosi, progettazione e certificazione energetica degli edifici; impianti elettrici; impianti termotecnici; tecniche di manutenzione e di recupero degli edifici.

La seconda prova consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a un progetto di intervento sulle strutture di un edificio, con riferimento alle medesime materie e argomenti della prima prova scritta.

Per lo svolgimento della prima prova scritta, la Commissione esaminatrice potrà stabilire che la stessa sia redatta mediante utilizzo di un *personal computer* con tastiera italiana.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato nelle materie e negli argomenti oggetto delle prove scritte, nonché nelle seguenti materie e argomenti: metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture per la progettazione e il *facility management (BIM - Building Information Modeling)*, strumenti elettronici per la redazione della documentazione tecnica relativa alle procedure di selezione dei contraenti; normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento alla sicurezza dei cantieri e alla prevenzione incendi; normativa edilizia e urbanistica; elementi di diritto costituzionale. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo di contenuto tecnico scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio. Gli argomenti oggetto del colloquio e i testi oggetto

della prova in lingua inglese sono sottoposti al sorteggio da parte di ciascun candidato.

La prova orale è valutata in trentesimi. Conseguono l' idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30.

Per entrambe le procedure di concorso, il punteggio complessivo è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva il bando di concorso per l'assunzione di 20 Tecnici con specializzazione informatica. (*Allegato 2*)

L'Ufficio di Presidenza approva quindi il bando di concorso per l'assunzione di 10 Tecnici. (*Allegato 3*)

Il Questore Cirielli segnala all'Ufficio di Presidenza l'opportunità di una futura riflessione su un eventuale ampliamento del numero dei Consiglieri con specializzazione informatica da assumere, attingendo dalla graduatoria degli idonei.

3) Aggiornamento delle tabelle allegate al Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati e alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 12 luglio 2018, n. 14.

Il Presidente Fico avverte che l'Ufficio di Presidenza è chiamato a esaminare l'aggiornamento delle tabelle recanti i coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita da utilizzare per il calcolo dei trattamenti previdenziali dei deputati. Chiede quindi al Questore Fontana di riferire sull'istruttoria svolta al riguardo.

Il Questore Fontana ricorda che l'Ufficio di Presidenza è chiamato a svolgere l'annuale aggiornamento delle tabelle recanti i coefficienti di trasformazione necessari per il

calcolo dei trattamenti previdenziali secondo il metodo contributivo.

Ricorda che sia il Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati, in vigore dal 1° gennaio 2012, sia la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 2018, che ha disposto il ricalcolo dei trattamenti previdenziali secondo il metodo contributivo, riportano in allegato una tabella con i suddetti coefficienti di trasformazione.

Fa presente che nell'ordinamento generale i coefficienti di trasformazione fino a 71 anni di età sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per essi, dunque, è sufficiente fare riferimento a tali decreti.

Per i coefficienti relativi alle età comprese tra 72 e 77 anni non esiste invece un riferimento nell'ordinamento generale. Al riguardo, il Collegio dei Questori, in adempimento di quanto deliberato in data 20 dicembre 2018 dall'Ufficio di Presidenza, ha richiesto l'aggiornamento dei coefficienti relativi a tali età all'INPS, che ha fornito i dati richiesti lo scorso 25 maggio.

Disponendo ora di tutti i coefficienti necessari, il Collegio dei Questori propone all'Ufficio di Presidenza, con decorrenza 1° gennaio 2021:

- di sostituire la Tabella A allegata al Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati con la tabella A in distribuzione, i cui coefficienti sino all'età di 71 anni corrispondono a quelli individuati dal decreto del Ministero del lavoro del 1° giugno 2020;

- di sostituire la Tabella 1 allegata alla deliberazione n. 14 del 2018 con la tabella 1 in distribuzione, che riporta - per le età dai 72 ai 77 anni - i nuovi coefficienti determinati dall'INPS.

Il deputato Segretario Colucci, intervenendo sul punto in esame, ma anche su quello successivo all'ordine del giorno, entrambi connessi alla deliberazione n. 14 del 2018, dichiara che, in coerenza con la posizione che ha assunto sin dall'inizio sull'argomento, non

parteciperà al voto in entrambe le votazioni. Pur favorevole, nel merito, alle deliberazioni che si propongono, ribadisce di ritenere illegittima e punitiva l'originaria deliberazione n. 14 del 2018, come dimostrerebbe, a suo avviso, la necessità emersa in più occasioni di accogliere richieste di rideterminazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio presentate da *ex* deputati. Auspica che possa svolgersi sull'argomento in seno all'Ufficio di Presidenza uno specifico approfondimento, anche al fine di tener conto degli orientamenti emersi al riguardo nell'altro ramo del Parlamento.

Il Presidente Fico precisa che il Consiglio di Presidenza del Senato non è ancora intervenuto in materia e che i nuovi orientamenti emersi in Senato si riferiscono esclusivamente alle decisioni assunte dagli organi giurisdizionali che si sono pronunciati a seguito di ricorsi, come è peraltro accaduto anche in questo ramo del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di aggiornamento della tabella recante i coefficienti di trasformazione nei termini illustrati dal Questore Fontana. (*Allegato 4*)

4) Esame di richieste di rideterminazione del trattamento previdenziale di deputati cessati dal mandato.

Il Presidente Fico avverte che l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad esaminare, su proposta del Collegio dei deputati Questori, alcune richieste di rideterminazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 2018, come modificato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 92 del 2020. Chiede al Questore Fontana di illustrare la proposta del Collegio.

Il Questore Fontana ricorda che nella riunione del 5 novembre 2020 l'Ufficio di Presidenza ha approvato la deliberazione n. 92

del 2020, con la quale sono state modificate talune disposizioni della deliberazione n. 14 del 2018 in materia di ricalcolo secondo il metodo contributivo degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità.

In particolare, nell'occasione è stato novellato il testo del comma 7 dell'articolo 1 della delibera n. 14 in materia di incremento a domanda dei trattamenti rideterminati, al fine di dare attuazione ai criteri interpretativi individuati al riguardo dalla sentenza del Consiglio di giurisdizione n. 2 del 2020.

Sulla base della deliberazione n. 92 del 2020, il Collegio dei Questori ha quindi svolto l'istruttoria in ordine a un primo gruppo di istanze pervenute e, verificato il ricorrere dei requisiti richiesti, ha sottoposto all'Ufficio di Presidenza le conseguenti proposte di incremento dei trattamenti. L'Ufficio di Presidenza ha deliberato in merito in due occasioni, con le deliberazioni n. 93 e n. 96 del 2020.

Le proposte che il Collegio sottopone all'Ufficio di Presidenza nella riunione odierna riguardano ulteriori istanze per le quali il Collegio medesimo ha completato l'istruttoria, applicando il disposto della citata deliberazione n. 92 del 2020.

In proposito va ricordato che tale ultima deliberazione è stata oggetto di annullamento parziale da parte del Consiglio di giurisdizione (con sentenza n. 2 del 2021). Avverso tale decisione la Camera dei deputati ha presentato appello, chiedendo in via cautelare la sospensione dei relativi effetti. Il Collegio di appello ha accolto la richiesta di sospensiva, ciò che consente oggi all'Ufficio di Presidenza di deliberare in materia, sempre applicando la deliberazione n. 92 del 2020.

Ciò premesso, il Collegio dei Questori propone all'Ufficio di Presidenza di concedere l'incremento di cui all'articolo 1, commi da 7 a 7-*quinquies*, della deliberazione n. 14 del 2018, in favore di 116 titolari per i quali risultano sussistenti i presupposti previsti dalle disposizioni vigenti.

Si tratta di 59 titolari di assegno vitalizio

diretto, di 5 titolari di trattamento previdenziale *pro rata* diretto e di 52 titolari di assegno vitalizio di reversibilità, i cui nominativi sono riportati nell'elenco che è a disposizione dei membri dell'Ufficio di Presidenza e per i quali, sulla base dei citati criteri, l'incremento risulta determinato nella misura percentuale ivi indicata.

Il Collegio dei Questori, infine, sottopone all'esame dell'Ufficio di Presidenza l'esito della verifica annuale della permanenza dei presupposti richiesti per l'incremento dei trattamenti previdenziali, già deliberata dallo stesso Collegio nella riunione del 25 febbraio 2021.

All'esito di tale verifica, il Collegio dei Questori propone all'Ufficio di Presidenza: la revoca degli incrementi riconosciuti a due titolari, per i quali non sussistono più i requisiti sulla cui base gli incrementi erano stati riconosciuti; l'aumento dell'incremento già riconosciuto nei confronti di una titolare, in base al ricorrere di due presupposti individuati dalla deliberazione n. 92 del 2020; la riduzione di un incremento già riconosciuto nei confronti di una titolare di assegno vitalizio, a seguito del venir meno di uno dei due requisiti precedentemente ricorrenti.

Dopo aver avuto conferma dal Questore Fontana che gli *ex* deputati e i titolari di trattamento previdenziale per i quali sussistono i presupposti per l'incremento del trattamento previsti dalla deliberazione n. 92 del 2020, superano il centinaio, il deputato Segretario Liuni esprime soddisfazione per essersi fatto promotore della predetta deliberazione, che consente di rimodulare il trattamento previdenziale di *ex* deputati che versano in condizioni di indigenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di rideterminazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio di *ex* deputati che ne hanno fatto richiesta, ai sensi dell'articolo 1, commi da 7 a 7-*quinquies*, della deliberazione dell'Ufficio

di Presidenza n. 14 del 2018, come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 92 del 2020, nonché le ulteriori proposte formulate dal Collegio dei Questori in esito alla verifica annuale della permanenza dei presupposti per l'incremento dei trattamenti previdenziali, nei termini testé illustrati dal Questore Fontana.

5) Modifica della deliberazione del 30 gennaio 2012, n. 181, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle ritenute sulla diaria per le assenze dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni.

Il Presidente Fico comunica che il Collegio dei deputati Questori sottopone all'Ufficio di Presidenza una proposta di integrazione della disciplina delle ritenute sulla diaria per le assenze dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni. Chiede al Questore Fontana di illustrare tale proposta.

Il Questore Fontana riferisce che il Collegio dei Questori propone all'Ufficio di Presidenza un'integrazione della disciplina delle ritenute sulla diaria per le assenze dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni.

La proposta è, in particolare, nel senso di introdurre una nuova specifica fattispecie giustificativa per i casi in cui i deputati, per obbligo di legge e su richiesta dell'autorità competente, siano chiamati all'espletamento di atti nel corso di procedimenti giudiziari.

In proposito, ricorda che il dovere dei deputati di partecipare ai lavori della Camera è stabilito dall'articolo 48-*bis* del Regolamento, in base al quale l'Ufficio di Presidenza determina, con propria deliberazione, le forme e i criteri per la verifica della presenza dei deputati alle sedute e le ritenute da effettuare sulla diaria di soggiorno a Roma, per le eventuali assenze, e determina altresì le cause ammesse di assenza per le quali non si dà luogo a trattenuta.

Con riferimento alla proposta in esame, nel corso della riunione dello scorso 26 maggio il Collegio dei Questori ha convenuto di proporre all'Ufficio di Presidenza l'introduzione di una nuova causa di giustificazione connessa alle fattispecie in cui i deputati, come tutti i cittadini, per obbligo di legge e su richiesta dell'autorità competente, siano chiamati all'espletamento di atti nel corso di procedimenti giudiziari, restando comunque esclusi quelli riconnessi all'esercizio di attività professionali in qualità di difensore, perito o consulente tecnico.

La modifica alla vigente disciplina in tema di cause di giustificazione, come definita dall'Ufficio di Presidenza, sarebbe così testualmente formulata: "L'assenza dalle sedute con votazioni è altresì giustificata nei casi di intervento, dovuto per legge e richiesto dall'autorità competente, per l'espletamento di atti nel corso di procedimenti giudiziari. La presente disciplina non si applica ai casi di intervento per incarichi professionali di difensore, di perito o di consulente tecnico. L'avvenuto intervento deve essere comprovato a cura dell'interessato, mediante produzione di idonea certificazione rilasciata dall'ufficio competente o costituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000".

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di integrazione alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 181 del 2012, e successive modificazioni, recante disciplina delle ritenute sulla diaria per le assenze dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni, nei termini testé illustrati dal Questore Fontana. (*Allegato 6*)

6) Deliberazioni in merito al trattamento previdenziale di ex deputati ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 7 maggio 2015, n. 131.

Il Presidente Fico avverte che l'Ufficio di

Presidenza è chiamato ad assumere alcune determinazioni in applicazione della disciplina recata dalla deliberazione n. 131 del 2015, in materia di cessazione dell'erogazione dei trattamenti previdenziali di ex deputati che abbiano riportato condanne definitive per reati di particolare gravità.

Nell'ambito della procedura di verifica periodica è stata riscontrata la sussistenza dei presupposti per la cessazione dell'erogazione previsti dalla deliberazione n. 131 del 2015 per l'ex deputato Alberto Acierno, condannato alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione per una fattispecie rientrante tra quelle contemplate dall'art. 1, comma 1, lettera a), della predetta deliberazione.

Il Questore Fontana ricorda come i componenti dell'Ufficio di Presidenza appartenenti al Gruppo Forza Italia non abbiano mai partecipato alle deliberazioni in materia di cessazione dell'erogazione del trattamento previdenziale di ex deputati condannati in via definitiva per reati di particolare gravità, per esprimere contrarietà non tanto sull'oggetto della decisione quanto sullo strumento scelto per pervenire a tale risultato. Ricorda altresì come il Gruppo Forza Italia abbia presentato, nella corrente e nella precedente legislatura, una proposta di legge con cui ha ritenuto di indicare la via più idonea per disciplinare la materia.

Il Vicepresidente Mandelli, nel condividere le argomentazioni esposte dal Questore Fontana, dichiara che anch'egli si asterrà dalla votazione.

Il deputato Segretario Colucci si associa alle valutazioni espresse dal Questore Fontana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di disporre la cessazione dell'erogazione del trattamento previdenziale per l'ex deputato Alberto Acierno, per il quale risultano sussistere i presupposti previsti dall'articolo 1, comma 1, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.

131 del 2015. (*Allegato 7*)

Il Presidente Fico comunica altresì che, con nota del 7 aprile 2021, l'ex deputato Gian Stefano Milani, per il quale l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione del 9 luglio 2015, aveva disposto la cessazione dell'assegno vitalizio, ne ha chiesto il ripristino, avendo il Tribunale di Sorveglianza di Milano accolto, con ordinanza, l'istanza di riabilitazione, presentata il 26 gennaio 2021, dal medesimo ex deputato.

Preso atto, quindi, della sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 1, comma 3, della delibera n. 131 del 2015, sulla base della documentazione trasmessa alla Camera dall'interessato, occorre disporre il ripristino dell'erogazione del trattamento previdenziale a favore del deputato Milani.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di disporre il ripristino dell'erogazione del trattamento previdenziale a favore del deputato Milani, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di riabilitazione. (*Allegato 8*)

Il Presidente Fico fa infine presente, con riferimento alla posizione di un ex deputato, che non è ancora pervenuta da parte dei competenti uffici del Ministero della Giustizia la documentazione informativa richiesta circa le posizioni analoghe a quella dell'ex deputato in questione. Ricorda in proposito che si tratta di effettuare una valutazione complessiva delle posizioni di coloro per i quali il limite della condanna a due anni di reclusione, previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 131 del 2015, possa ritenersi superato in forza della sommatoria di pene irrogate con plurime sentenze di condanna. La questione sarà pertanto esaminata in una prossima riunione.

(*L'Ufficio di Presidenza prende atto*)

7) Relazione del Collegio dei deputati

Questori sugli esiti del controllo svolto sui rendiconti dei Gruppi parlamentari relativi all'esercizio 2020 (articolo 15-ter, comma 6, Regolamento della Camera).

Il Presidente Fico ricorda che l'articolo 15-ter del Regolamento della Camera prevede che il Collegio dei Questori riferisca all'Ufficio di Presidenza sulle risultanze del controllo da esso svolto sulla conformità dei rendiconti dei Gruppi parlamentari alle vigenti prescrizioni regolamentari; ciò costituisce il presupposto per l'erogazione delle risorse finanziarie in favore dei Gruppi medesimi. Chiede dunque al Questore Fontana di riferire sugli esiti del controllo svolto, con riferimento ai rendiconti dell'anno 2020.

Il Questore Fontana comunica che dando seguito a quanto previsto dall'articolo 15-ter, comma 6, del Regolamento, il Collegio dei Questori riferisce all'Ufficio di Presidenza in merito agli esiti del controllo effettuato sui rendiconti di gestione dei Gruppi parlamentari relativi all'esercizio 2020.

Il controllo del Collegio dei Questori ha avuto per oggetto i rendiconti dei Gruppi parlamentari e delle componenti politiche costituite nell'ambito del Gruppo Misto.

Al riguardo, il Collegio evidenzia che per nessuno dei Gruppi né delle componenti politiche tenuti alla trasmissione del rendiconto di gestione sono stati riscontrati i presupposti per l'irrogazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

Tutti i Gruppi e le componenti politiche hanno infatti trasmesso i rendiconti medesimi nel termine del 10 maggio 2021. Tutti i rendiconti trasmessi sono risultati altresì corredati dagli allegati richiesti.

Per quanto riguarda la redazione dei rendiconti in conformità alle disposizioni e al modello dettati dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 2012, il Collegio ha rilevato come la società di revisione legale, incaricata dall'Ufficio di Presidenza di verificare in corso di esercizio

la regolare tenuta della contabilità dei Gruppi e di predisporre una relazione contenente il giudizio su ciascun rendiconto, abbia giudicato regolarmente redatti tutti i rendiconti trasmessi.

Per quanto concerne, infine, l'utilizzo del contributo erogato a carico del bilancio della Camera esclusivamente per gli scopi istituzionali previsti dall'articolo 15, comma 4, del Regolamento della Camera, i Gruppi hanno potuto avvalersi delle indicazioni fornite dalle linee guida deliberate dal Collegio dei Questori nella riunione del 14 dicembre 2017.

Dalla documentazione trasmessa si evince che tutti i Gruppi hanno tenuto conto delle suddette linee guida nella predisposizione del proprio rendiconto.

Queste ultime sono state altresì messe a disposizione della società di revisione legale per l'espletamento dei controlli di competenza. La società ha espressamente attestato la conformità di ciascun rendiconto alle linee guida nell'ambito del giudizio di regolarità espresso nelle relazioni di revisione.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza prende atto della comunicazione dei deputati Questori.

Esaurito l'esame dei punti all'ordine del giorno, il Vicepresidente Rosato interviene in merito allo *status* del presidente della Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM).

Il Presidente Fico dichiara che è in corso un approfondimento sulla questione e che il Collegio dei Questori sarà chiamato a svolgere un'istruttoria al riguardo.

La riunione termina alle ore 20,45.

ALLEGATO 1

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica della Camera dei deputati, con specializzazione informatica (D.P. 16 luglio 2019, n. 556)

L'Ufficio di Presidenza:

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del 16 luglio 2019, resa esecutiva con Decreto presidenziale 16 luglio 2019, n. 556, con la quale è stato approvato il bando del pubblico concorso, per esami, a otto posti di consigliere parlamentare della professionalità tecnica della Camera dei deputati, con specializzazione informatica;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, resa esecutiva con Decreto presidenziale 11 aprile 2019, n. 439, come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, resa esecutiva con Decreto presidenziale 5 maggio 2021, n. 1214, con la quale è stata prevista, tra l'altro, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo istitutivo del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento del personale di nuova assunzione;

considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 30 novembre 2021 fino all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'articolo 1, comma 3, dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico

unitario stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento, con conseguente iscrizione del personale assunto ad esito delle predette procedure di reclutamento nella prima sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, resa esecutiva con Decreto presidenziale del 5 giugno 2019, n. 530, con la quale è stato approvato l'accordo recante disposizioni relative allo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, successivamente modificata dalla citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012, resa esecutiva con Decreto presidenziale 21 dicembre 2012, n. 2134, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal 1° febbraio 2013;

visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con Decreto presidenziale 19 luglio 1999, n. 1113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva con Decreto presidenziale 27 luglio 2000, n. 1563, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;

vista la relazione conclusiva della Commissione esaminatrice del concorso sopraindicato, costituita con Decreto presidenziale 29 novembre 2019, n. 695,

e successivamente integrata con Decreto presidenziale 23 dicembre 2019, n. 717;

viste le risultanze della riunione dell'Ufficio di Presidenza del 23 giugno 2021;

visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

delibera:

- di approvare la relazione conclusiva della Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse;

- di chiamare in servizio, con decorrenza 15 luglio 2021, i seguenti candidati dichiarati vincitori:

- 1) CICCONE GIOVANNI
- 2) D'ANTONIO ARTURO
- 3) MENCONI LORENZO
- 4) CASILLI CARLO
- 5) TREGLIA PIO
- 6) RICCETTI FRANCESCO
- 7) GIGLIO ANDREA
- 8) D'AMICO MASSIMILIANO

Ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del bando di concorso, la graduatoria rimane aperta fino al 29 marzo 2024.

ALLEGATO 2

Approvazione del bando del pubblico concorso, per esami, a 20 posti di Tecnico della Camera dei deputati con specializzazione informatica

L'Ufficio di Presidenza:

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

visti gli articoli 1, 3 e 4 delle disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, con la quale è stata prevista, tra l'altro, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 30 novembre 2021, fino all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'articolo 1, comma 3, dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei

dipendenti del Parlamento, e dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, con la quale è stato approvato l'accordo in tema di stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, successivamente modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021;

visti gli articoli 2, 42, 47, 51, 52 e 53 del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal 1° febbraio 2013;

visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 2000;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, con la quale è stato aggiornato il cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019;

delibera:

di approvare l'allegato bando del pubblico concorso, per esami, a 20 posti di Tecnico della Camera dei deputati con specializzazione informatica, con lo stato giuridico dei

dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

CAMERA DEI DEPUTATI AVVISO DI CONCORSO

ART. 1.

Posti messi a concorso

1. È indetto un pubblico concorso, per esami, a 20 posti di Tecnico della Camera dei deputati con specializzazione informatica (codice C06), con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

ART. 2.

Riserva di posti

1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati è riservato un numero di posti pari ad un decimo delle assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.
2. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati appartenente al secondo e terzo livello, che abbia maturato in tali livelli almeno cinque anni di anzianità, è riservato, altresì, un numero di posti pari a

un quinto delle assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

ART. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) età non superiore a 40 anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 40° anno;
 - c) uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati ai sensi della normativa vigente di cui all'allegato A. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso è considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, a uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo;
 - d) idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali;
 - e) godimento dei diritti politici;
 - f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è riportato nell'allegato C, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.
2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei

deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare.

3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera *b*).

ART. 4.

Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza

1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), secondo periodo, fa fede la data di presentazione della richiesta all'autorità competente. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui all'articolo 3, comma 1, è autocertificato dai candidati ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal concorso previsti dal presente bando, l'Amministrazione può disporre l'esclusione in ogni fase della procedura, può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia già

intervenuta l'assunzione in servizio.

4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l'ammissione al concorso.

ART. 5.

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale*, esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo *concorsi.camera.it*, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati *camera.it*. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in possesso di un'identità nell'ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate nel sito *spid.gov.it*.
2. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La data e l'orario di invio della domanda di partecipazione sono attestati dall'applicazione di cui al citato comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non permetterà più né la compilazione né l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1 in prossimità della scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. Entro il termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilità di ritirare la domanda già inviata, mediante l'apposita funzionalità dell'applicazione, e di presentarne una nuova, effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4.

3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali domande prodotte o inviate con modalità diverse da quelle previste al comma 1 non saranno prese in considerazione.
4. Il candidato è tenuto a versare un contributo di segreteria, in nessun caso rimborsabile, pari a € 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma 1.
5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76 del citato decreto n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
6. I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non incompatibili con l'idoneità fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilità, ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro la data che verrà indicata nella *Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale* di cui all'articolo 13, comma

- 1, del presente bando. Nel caso in cui le condizioni indicate nel periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, i candidati possono comunicarle secondo le modalità indicate nell'applicazione di cui al comma 1.
7. I candidati affetti da invalidità riconosciuta uguale o superiore all'80 per cento sono esentati dalla prova selettiva e sono direttamente ammessi alle prove scritte, previa presentazione di idonea documentazione comprovante il grado di invalidità, da allegare alla domanda di partecipazione. Ai fini dell'esenzione dalla prova selettiva, fa fede la documentazione inviata dai candidati entro lo scadere del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Nel caso in cui tale condizione sia accertata successivamente allo scadere del predetto termine, i candidati possono comunicarla secondo le modalità indicate nell'applicazione di cui al comma 1. Ai sensi del presente comma, per idonea documentazione deve intendersi il verbale di accertamento dell'invalidità rilasciato dall'INPS ovvero, per i casi di invalidità accertati antecedentemente al 1° gennaio 2010, il verbale della Commissione medica dell'azienda sanitaria locale competente ovvero il provvedimento di accertamento adottato dall'autorità giurisdizionale competente, recanti l'indicazione della percentuale di invalidità riconosciuta.

ART. 6.

Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati

1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della

domanda di partecipazione.

2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica, nonché dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione dell'indirizzo di posta elettronica, nonché dell'indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 7.

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in una prova selettiva, in due prove scritte e in una prova orale.

ART. 8.

Prova selettiva

1. La prova selettiva consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie di cui all'allegato B, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice.
2. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal concorso.
3. La prova selettiva è valutata partendo da base 60, con la sottrazione di 1 punto per

ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva è comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.

ART. 9.

Prove scritte

1. L'ammissione alle prove scritte è deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 200° posto. Il predetto numero di 200 ammessi può essere superato per ricomprensivi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità, nonché i candidati ammessi ai sensi dell'articolo 5, comma 7.
2. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformità all'articolo 13. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 14. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.
3. Le prove scritte sono due:
 - a) la prima consiste nella risposta a un questionario, composto da 6 quesiti a risposta aperta, nelle materie e negli argomenti di cui all'allegato B, Parte II. Il tempo a disposizione è di 5 ore;
 - b) la seconda consiste nella stesura di un progetto relativo alla realizzazione di un'applicazione informatica multiutente con relativa interfaccia ovvero nella stesura di un progetto relativo alla realizzazione di una infrastruttura *hardware* o di rete, secondo la scelta di

ciascun candidato dopo il sorteggio delle due tracce. Il tempo a disposizione è di 5 ore.

4. Per lo svolgimento della prima prova scritta, la Commissione esaminatrice può stabilire che la stessa sia redatta mediante utilizzo di un personal computer con tastiera italiana.
5. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti:
 - a) per la prova di cui alla lettera a) del comma 3, predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto da 6 quesiti, e li sottopone al sorteggio dei candidati;
 - b) per la prova di cui alla lettera b) del comma 3, predispone tre tracce per ciascuna tipologia di progetto e le sottopone al sorteggio dei candidati.
6. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
7. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

ART. 10.

Prova orale

1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformità all'articolo 13. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 14.
2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato nelle materie e negli argomenti di cui all'allegato B, Parte III. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo di contenuto tecnico scritto in lingua, che costituisce la

base per il colloquio.

3. La prova orale è valutata in trentesimi. Ottengono l'idoneità i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.
4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti del colloquio e i testi oggetto della prova in lingua inglese, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova orale. L'elenco è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.

ART. 11.

Graduatoria finale

1. Il punteggio finale di concorso è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.
2. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della riserva di posti di cui all'articolo 2, nonché, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali.

ART. 12.

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice può aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il corretto svolgimento delle prove e

dispone l'esclusione dei candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'articolo 13; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso.

ART. 13.

Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale

1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale* del 28 settembre 2021, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che sarà disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1. Nella medesima *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale* saranno altresì pubblicate le informazioni sull'eventuale richiesta di documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonché sulla data entro la quale dovrà essere presentata la certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
2. Nella *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale* del secondo venerdì successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data a partire dalla quale sarà disponibile, nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al diario delle medesime prove scritte. Nella *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale* del quarto venerdì successivo all'ultima giornata delle prove scritte saranno pubblicate: le informazioni inerenti alla pubblicazione

dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.

3. Tutte le informazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale* e nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

ART. 14.

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti della procedura di concorso è proponibile ricorso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale – Serie generale* n. 243 del 19 ottobre 2009, alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, via del Seminario, n. 76, 00186 Roma. Il ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.

ART. 15.

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati e dal Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati, pubblicati nel sito istituzionale *camera.it*. La relativa richiesta deve essere inviata alla segreteria della Commissione esaminatrice, all'indirizzo di posta elettronica *concorsi.accesso@camera.it*.

ART. 16.

Informazioni relative al concorso

1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, disponibile all'indirizzo *concorsi.camera.it*, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati *camera.it*.

ART. 17.

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera dei deputati.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,

il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta elettronica *concorsi.datipersonali@camera.it*.

ART. 18.

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità fisica all'impiego.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga la non veridicità di quanto autocertificato, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, è corrisposta un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità

- se il periodo di prova sia stato rinnovato.
6. La graduatoria finale rimane aperta per 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione.

Allegato A

TITOLI DI ISTRUZIONE PER
L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Laurea triennale L-8 (Ingegneria dell'informazione), L-30 (Scienze e tecnologie fisiche), L-31 (Scienze e tecnologie informatiche), L-35 (Scienze matematiche), L-41 (Statistica), ovvero corrispondente laurea di primo livello di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero corrispondente diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, secondo il D.M. 11 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale – Serie generale* n. 44 del 22 febbraio 2012.

Allegato B

MATERIE E ARGOMENTI OGGETTO
DELLA PROVA SELETTIVA,
DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
E DELLA PROVA ORALE

Parte I

Prova selettiva

- architettura dei sistemi elaborativi e dei centri di elaborazione dati, virtualizzazione;
- reti di comunicazione, protocolli e sistemi per le telecomunicazioni, *internetworking*, multimedia;
- ingegneria del *software*, linguaggi di programmazione, strumenti e metodi agili e *DevOps*;
- sistemi di gestione dei dati; intelligenza artificiale e *machine learning*;
- sicurezza informatica delle reti, delle infrastrutture e dei sistemi;
- metodologie di gestione, conduzione e

sviluppo di progetti *software*, infrastrutturalie gestione dei servizi informatici.

Parte II

Prima prova scritta

- architettura dei sistemi elaborativi e dei centri di elaborazione dati, virtualizzazione;
- reti di comunicazione, protocolli e sistemi per le telecomunicazioni, *internetworking*, multimedia;
- ingegneria del *software*, linguaggi di programmazione, strumenti e metodi agili e *DevOps*;
- sistemi di gestione dei dati; intelligenza artificiale e *machine learning*;
- sicurezza informatica delle reti, delle infrastrutture e dei sistemi;
- metodologie di gestione, conduzione e sviluppo di progetti *software*, infrastrutturalie gestione dei servizi informatici.

Parte III

Prova orale

Le materie e gli argomenti oggetto della prima prova scritta del presente allegato, a cui si aggiungono:

- elementi di diritto costituzionale e di diritto parlamentare
- informatica giuridica e disciplina dell'Amministrazione digitale
- lingua inglese (lettura e traduzione di un breve testo di contenuto tecnico scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio).

Allegato C

ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE

(Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con deliberazione dell'Ufficio

di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850 del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)

ART. 8

Si può incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa e appropriazione indebita.

Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici.”

ALLEGATO 3

Approvazione del bando del pubblico concorso, per esami, a 10 posti di Tecnico della Camera dei deputati

L'Ufficio di Presidenza:

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

visti gli articoli 1, 3 e 4 delle disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, con la quale è stata prevista, tra l'altro, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 30 novembre 2021, fino all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'articolo 1, comma 3, dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall'articolo 2,

comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, con la quale è stato approvato l'accordo in tema di stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, successivamente modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021;

visti gli articoli 2, 42, 47, 51, 52 e 53 del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal 1° febbraio 2013;

visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 2000;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, con la quale è stato aggiornato il cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019;

delibera:

di approvare l'allegato bando del pubblico concorso, per esami, a 10 posti di Tecnico della Camera dei deputati, con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure

di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

CAMERA DEI DEPUTATI AVVISO DI CONCORSO

ART. 1.

Posti messi a concorso

1. È indetto un pubblico concorso, per esami, a 10 posti di Tecnico della Camera dei deputati (codice C07), con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

ART. 2.

Riserva di posti

1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati è riservato un numero di posti pari ad un decimo delle assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

2. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati appartenente al secondo e terzo livello, che abbia maturato in tali livelli almeno cinque anni di anzianità, è riservato, altresì, un numero di posti pari a un quinto delle assunzioni di cui all'articolo

1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

ART. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non superiore a 40 anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 40° anno;
- c) uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati ai sensi della normativa vigente di cui all'allegato A. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso è considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, a uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo;
- d) idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali;
- e) godimento dei diritti politici;
- f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è riportato nell'allegato C, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione;
- g) abilitazione all'esercizio della professione di architetto *junior*, prevista per l'iscrizione nella Sezione B, Settore Architettura, ovvero abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere *junior*, prevista per l'iscrizione nella Sezione B, Settore Ingegneria civile e ambientale o Settore Ingegneria industriale, dei relativi Albi Professionali, ovvero abilitazione a Sezione superiore dei medesimi Albi.

2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico

dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare.

3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera *b*).

ART. 4.

Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza

1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), secondo periodo, fa fede la data di presentazione della richiesta all'autorità competente. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui all'articolo 3, comma 1, è autocertificato dai candidati ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per

l'ammissione al concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal concorso previsti dal presente bando, l'Amministrazione può disporre l'esclusione in ogni fase della procedura, può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia già intervenuta l'assunzione in servizio.

4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l'ammissione al concorso.

ART. 5.

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale*, esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo *concorsi.camera.it*, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati *camera.it*. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in possesso di un'identità nell'ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate nel sito *spid.gov.it*.
2. Il termine di cui al comma 1 del presente articolo è perentorio. La data e l'orario di invio della domanda di partecipazione sono attestati dall'applicazione di cui al citato comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non permetterà più né la compilazione né l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1 in prossimità della scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'*iter*

- di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. Entro il termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilità di ritirare la domanda già inviata, mediante l'apposita funzionalità dell'applicazione, e di presentarne una nuova, effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali domande prodotte o inviate con modalità diverse da quelle previste al comma 1 non saranno prese in considerazione.
 4. Il candidato è tenuto a versare un contributo di segreteria, in nessun caso rimborsabile, pari a € 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma 1.
 5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76 del citato decreto n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
 6. I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non incompatibili con l'idoneità fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilità, ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro la data che verrà indicata nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente bando. Nel caso in cui le condizioni indicate nel periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, i candidati possono comunicarle secondo le modalità indicate nell'applicazione di cui al comma 1.
 7. I candidati affetti da invalidità riconosciuta uguale o superiore all'80 per cento sono esentati dall'eventuale prova selettiva di cui all'articolo 7, comma 2, del presente bando e sono direttamente ammessi alle prove scritte, previa presentazione di idonea documentazione comprovante il grado di invalidità, da allegare alla domanda di partecipazione. Ai fini dell'esenzione dalla prova selettiva, fa fede la documentazione inviata dai candidati entro lo scadere del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Nel caso in cui tale condizione sia accertata successivamente allo scadere del predetto termine, i candidati possono comunicarla secondo le modalità indicate nell'applicazione di cui al comma 1. Ai sensi del presente comma, per idonea documentazione deve intendersi il verbale di accertamento dell'invalidità rilasciato dall'INPS ovvero, per i casi di invalidità accertati antecedentemente al 1° gennaio 2010, il verbale della Commissione medica dell'azienda sanitaria locale competente ovvero il provvedimento di accertamento adottato dall'autorità giurisdizionale competente, recanti l'indicazione della percentuale di invalidità riconosciuta.

ART. 6.

*Esclusione di oneri istruttori
per l'Amministrazione e
comunicazioni con i candidati*

1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica, nonché dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione dell'indirizzo di posta elettronica, nonché dell'indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 7.

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale.
2. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia tale da pregiudicare l'efficienza e la speditezza dello svolgimento della procedura di concorso, la Commissione esaminatrice può decidere, su proposta dell'Amministrazione, di far precedere le prove d'esame da una prova selettiva che consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti le

materie e gli argomenti di cui all'allegato B, parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal concorso. La prova selettiva è valutata partendo da base 60 con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva è comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1.

ART. 8.

Prove scritte

1. Nell'eventualità che abbia luogo la prova selettiva ai sensi dell'articolo 7, comma 2, l'ammissione alle prove scritte è deliberata al termine della medesima prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 100° posto. Il predetto numero di 100 ammessi può essere superato per ricompendervi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità, nonché i candidati ammessi ai sensi dell'articolo 5, comma 7. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformità all'articolo 12. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 13. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno, nell'ora e nella sede

stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.

2. Le prove scritte sono due:
 - a) la prima consiste nella risposta a un questionario composto da 6 quesiti a risposta aperta, nelle materie e negli argomenti di cui all'allegato B, parte I. Il tempo a disposizione è di 5 ore;
 - b) la seconda consiste nella risposta a un questionario composto da tre quesiti inerenti a un progetto di intervento sulle strutture di un edificio con riferimento alle materie e agli argomenti di cui all'allegato B, parte I. Il tempo a disposizione è di 5 ore.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice può stabilire che la stessa sia redatta mediante utilizzo di un personal computer con tastiera italiana.
4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti, per la prova di cui alla lettera a) del comma 2, predispone tre questionari, ognuno dei quali composto da 6 quesiti, e li sottopone al sorteggio dei candidati. Per quanto riguarda la prova di cui alla lettera b) del comma 2, la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre questionari, ognuno dei quali composto da tre quesiti, inerenti a tre diversi progetti di intervento sulle strutture di un edificio, e li sottopone al sorteggio dei candidati.
5. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
6. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

ART. 9.

Prova orale

1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale è pubblicato nell'applicazione di cui

all'articolo 5, comma 1, in conformità all'articolo 12. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 13.

2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato nelle materie e negli argomenti indicati nell'allegato B, parte II. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo di contenuto tecnico scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio.
3. La prova orale è valutata in trentesimi. Ottengono l'idoneità i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.
4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti del colloquio e i testi oggetto della prova in lingua inglese, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova orale. L'elenco è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.

ART. 10.

Graduatoria finale

1. Il punteggio finale di concorso è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.
2. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della riserva di posti di cui all'articolo 2, nonché, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio

entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali.

ART. 11.

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice può aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'articolo 12; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso.

ART. 12.

Diari d'esame e avvisi pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale

1. Salvo quanto previsto al comma 2, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere le prove scritte nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale* del 28 settembre 2021, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che sarà disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1. Nella medesima *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale* saranno indicate: le informazioni inerenti al diario delle prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni

inerenti al diario della medesima prova orale; l'eventuale richiesta della documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione.

2. Nell'eventualità che abbia luogo la prova selettiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale* del 28 settembre 2021, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che sarà disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1. Nella medesima *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale* saranno altresì pubblicate le informazioni sull'eventuale richiesta della documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonché sulla data entro la quale dovrà essere presentata la certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'articolo 5, comma 6. Nella *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale* del secondo venerdì successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data a partire dalla quale sarà disponibile l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al diario delle medesime prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale* e nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

ART. 13.

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti della procedura di concorso è proponibile ricorso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale – Serie generale*, n. 243 del 19 ottobre 2009, alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, via del Seminario, n. 76, 00186 Roma. Il ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.

ART. 14.

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati e dal Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati, pubblicati nel sito istituzionale *camera.it*. La relativa richiesta deve essere inviata alla segreteria della Commissione esaminatrice, all'indirizzo di posta elettronica *concorsi.accesso@camera.it*.

ART. 15.

Informazioni relative al concorso

1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, disponibile all'indirizzo *concorsi.camera.it*, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati *camera.it*.

ART. 16.

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del personale,

Ufficio per il reclutamento e la formazione della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera dei deputati.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta elettronica *concorsi.datipersonali@camera.it*.

ART. 17.

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità fisica

- all'impiego.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga la non veridicità di quanto autocertificato, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
 4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
 5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, è corrisposta un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato rinnovato.
 6. La graduatoria finale rimane aperta per 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione.

Allegato A

TITOLI DI ISTRUZIONE PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Laurea triennale L-7 (Ingegneria civile e ambientale), L-9 (Ingegneria industriale), L-17 (Scienze dell'architettura), L-23 (Scienze e tecniche dell'edilizia), ovvero corrispondente laurea di primo livello, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero

corrispondente diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, secondo il D.M. 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 44 del 22 febbraio 2012, ovvero altro titolo che dà accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B, Settore Architettura, ovvero nella Sezione B, Settore Ingegneria civile e ambientale o Settore Ingegneria industriale, dei relativi Albi professionali.

Allegato B

MATERIE E ARGOMENTI OGGETTO DELL'EVENTUALE PROVA SELETTIVA, DELLE PROVE SCRITTE E DELLA PROVA ORALE

Parte I

Prova selettiva (eventuale),
prima e seconda prova scritta

- Tecnologia dei materiali per l'edilizia e l'ingegneria civile e industriale
- Tecniche di rappresentazione grafica degli elaborati progettuali
- Diagnosi, progettazione e certificazione energetica degli edifici
- Impianti elettrici
- Impianti termotecnici
- Tecniche di manutenzione e di recupero degli edifici

Parte II Prova orale

Le materie e gli argomenti oggetto dell'eventuale prova selettiva e delle prove scritte, a cui si aggiungono:

- metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture per la progettazione e il facility management (BIM - Building Information Modeling); strumenti elettronici per la redazione della documentazione tecnica relativa alle procedure di selezione dei contraenti

- normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento alla sicurezza dei cantieri e alla prevenzione incendi
- normativa edilizia e urbanistica
- elementi di diritto costituzionale
- lingua inglese (lettura e traduzione di un breve testo di contenuto tecnico scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio).

Allegato C

ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE

(Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850 del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)

ART. 8

Si può incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa e appropriazione indebita.

Si incorre nella destituzione, escluso

il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici.“

ALLEGATO 4

Sostituzione della Tabella A allegata al Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati e della Tabella 1 allegata alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 12 luglio 2018, n. 14

L'Ufficio di Presidenza:

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

visti gli articoli 3 e 13 del Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati approvato dall'Ufficio di Presidenza il 30 gennaio 2012;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 26 giugno 2013, n. 29, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la tabella A allegata al Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 20 aprile 2016, n. 179, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la tabella A allegata al Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 12 luglio 2018, n. 14, modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 novembre 2020, n. 92, in materia di rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata* nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011;

viste le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 20 dicembre 2018, n. 27, e 6 novembre 2019, n. 62, che hanno sostituito, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la tabella A allegata al Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati e la tabella 1 allegata alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 12 luglio 2018, n. 14;

visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2020, pubblicato sulla G.U. n. 147

dell'11 giugno 2020;

vista la deliberazione del Collegio dei deputati Questori del 4 febbraio 2021;

vista la nota del 25 maggio 2021 con la quale il Direttore Generale dell'INPS ha comunicato i coefficienti di trasformazione relativi alle età comprese fra i 72 e 77 anni per gli anni 2021-2022;

vista la proposta del Collegio dei deputati Questori;

delibera:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la Tabella A allegata al Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati è sostituita dalla seguente:

Divisore	Età	Valore
23,892	57	4,186%
23,314	58	4,289%
22,734	59	4,399%
22,149	60	4,515%
21,558	61	4,639%
20,965	62	4,770%
20,366	63	4,910%
19,763	64	5,060%
19,157	65	5,220%
18,549	66	5,391%
17,938	67	5,575%
17,324	68	5,772%
16,707	69	5,985%
16,090	70	6,215%
15,465	71 ed oltre	6,466%

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la Tabella 1 allegata alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 12 luglio 2018, n. 14 è sostituita dalla seguente:

Età	Valore
57	4,186%
58	4,289%
59	4,399%

60	4,515%
61	4,639%
62	4,770%
63	4,910%
64	5,060%
65	5,220%
66	5,391%
67	5,575%
68	5,772%
69	5,985%
70	6,215%
71	6,466%
72	6,740%
73	7,037%
74	7,361%
75	7,714%
76	8,096%
77	8,516%

ALLEGATO 5

Modificazione della disciplina delle ritenute sulla diaria per le assenze dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni

L'Ufficio di Presidenza:

visto l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di diaria spettante ai membri del Parlamento a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma;

visto l'articolo 48-*bis* del Regolamento della Camera dei deputati in materia di assenze dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 181 del 30 gennaio 2012;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 190 del 15 marzo 2012;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 86 del 29 luglio 2020;

ravvisata l'esigenza, su proposta del Collegio dei deputati Questori, di apportare alcune modifiche alla disciplina delle ritenute sulla diaria di soggiorno, al fine di introdurre una ulteriore causa di assenza giustificabile;

delibera:

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 181 del 30 gennaio 2012, come modificato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 190 del 15 marzo 2012, è inserito il seguente:

“6-*bis*. L'assenza dalle sedute con votazioni è altresì giustificata nei casi di intervento, dovuto per legge e richiesto dall'autorità competente, per l'espletamento di atti nel corso di procedimenti giudiziari. La presente disciplina non si applica ai casi di intervento per incarichi professionali di difensore, di perito o di consulente tecnico. L'avvenuto intervento deve essere comprovato a cura dell'interessato, mediante produzione di idonea certificazione rilasciata dall'ufficio competente o costituita da

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.”

ALLEGATO 6

deputato cessato dal mandato.

Cessazione dell'erogazione dell'assegno vitalizio a favore di deputati condannati in via definitiva per reati di particolare gravità

L'Ufficio di Presidenza:

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 131 del 7 maggio 2015, di disciplina della cessazione dell'erogazione degli assegni vitalizi e delle pensioni a favore dei deputati che abbiano riportato condanne definitive per reati di particolare gravità;

vista la procedura di verifica periodica definita nell'ambito della collaborazione interistituzionale tra la Camera dei deputati e il Ministero della Giustizia ai fini dell'accertamento dei presupposti previsti dall'articolo 1, comma 1, della predetta deliberazione n. 131 del 2015, che prevede la trasmissione periodica da parte dei competenti uffici del Ministero della Giustizia di una relazione cui sono allegati i certificati penali degli ex deputati titolari di trattamenti previdenziali che abbiano riportato condanne definitive rientranti nell'ambito di applicazione della medesima deliberazione n. 131 del 2015;

vista la documentazione inviata in data 30 luglio 2020 dai competenti uffici del Ministero della Giustizia nell'ambito della richiamata procedura di verifica periodica;

preso atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 1, comma 1, della deliberazione n. 131 del 2015 per l'ex deputato Alberto Acierno, sulla base dell'accertamento svolto dall'Amministrazione in relazione alla predetta documentazione;

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera;

delibera:

è disposta la cessazione dell'erogazione del trattamento previdenziale erogato a titolo di assegno vitalizio a favore di Alberto Acierno

ALLEGATO 7

Ripristino dell'erogazione dell'assegno vitalizio a favore di Gian Stefano Milani, deputato cessato dal mandato

L'Ufficio di Presidenza:

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera;

visto il Regolamento della previdenza per i deputati, approvato dall'Ufficio di Presidenza il 30 ottobre 1968, e successive modificazioni;

visto il Regolamento per gli assegni vitalizi degli onorevoli deputati, approvato dall'Ufficio di Presidenza il 12 aprile 1994;

visto il Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, approvato dall'Ufficio di Presidenza il 30 luglio 1997, e successive modificazioni;

visto il Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati, approvato dall'Ufficio di Presidenza il 30 gennaio 2012, e successive modificazioni;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 131 del 7 maggio 2015, di disciplina della cessazione dell'erogazione degli assegni vitalizi e delle pensioni a favore dei deputati che abbiano riportato condanne definitive per reati di particolare gravità;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.139 del 9 luglio 2015, con la quale è stata disposta la cessazione dell'erogazione dell'assegno vitalizio a favore di Gian Stefano Milani, deputato cessato dal mandato;

vista la nota del 7 aprile 2021, con la quale l'ex deputato Gian Stefano Milani ha chiesto il ripristino dell'erogazione dell'assegno vitalizio, avendo il Tribunale di Sorveglianza di Milano accolto con ordinanza del 22 marzo 2021 l'istanza di riabilitazione da lui presentata il 26 gennaio 2021;

preso atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 1, comma 3, della delibera n. 131 del 2015, sulla base della documentazione trasmessa all'Amministrazione dall'interessato;

delibera:

è disposto, a decorrere dal 26 gennaio 2021, il ripristino dell'erogazione dell'assegno vitalizio a favore di Gian Stefano Milani, deputato cessato dal mandato.

UFFICIO DI PRESIDENZA**Riunione di mercoledì 30 giugno 2021, ore 19,10****S O M M A R I O**

1) Conto consuntivo per l'anno finanziario 2020 e nota di variazione al bilancio di previsione 2021	Pag. 47
---	---------

1) Conto consuntivo per l'anno finanziario 2020 e nota di variazione al bilancio di previsione 2021.

Il Presidente Fico avverte che l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad esaminare il conto consuntivo per l'anno finanziario 2020 e la nota di variazione al bilancio di previsione 2021, approvati dal Collegio dei deputati Questori.

La relativa documentazione è stata messa a disposizione dei membri dell'Ufficio di Presidenza lo scorso venerdì 25 giugno.

Ricorda che il bilancio di previsione 2021 è stato approvato dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 18 dicembre 2020 e che la nota di variazione all'esame registra le modifiche derivanti dalla chiusura dell'esercizio di competenza 2020 e dalle decisioni assunte dagli organi di direzione politica nei primi mesi dell'anno corrente.

Chiede quindi ai deputati Questori di illustrare i documenti di bilancio all'esame dell'Ufficio di Presidenza.

Il Questore Fontana comunica che il Collegio dei Questori sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza la nota di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2021, insieme all'unito bilancio triennale 2021-2023. Come sempre, i dati

finanziari sono esposti nel dettaglio nei prospetti inviati ai colleghi dell'Ufficio di Presidenza e nella relativa illustrazione. Si limiterà pertanto a svolgere alcune considerazioni di carattere generale.

La proposta di riversare al bilancio dello Stato nell'anno 2021 la somma di 35 milioni di euro porta all'ammontare di 500 milioni di euro le somme restituite dal bilancio della Camera a partire dal 2013. La graduale riduzione dell'avanzo di amministrazione che ha accompagnato le restituzioni effettuate di anno in anno ha inoltre ricondotto l'ammontare dell'avanzo da destinare agli esercizi successivi al triennio 2021-2023 a un livello di poco superiore all'avanzo iniziale del 2013.

Ciò significa che tutte le economie realizzate con la gestione del bilancio della Camera dal 2013 a oggi sono state trasferite al bilancio dello Stato. Si tratta di un risultato considerevole, che reputa importante segnalare e per il quale la Camera dei deputati come Istituzione può esprimere soddisfazione.

Merita segnalare che tali risultati - ovverosia restituzioni costanti e deflazione dello stock dell'avanzo di amministrazione - sono stati conseguiti preservando sistematicamente l'equilibrio del bilancio dell'Istituzione. È questo un obiettivo che il Collegio dei Questori, formulando le sue proposte all'Ufficio di

Presidenza, ha sempre tenuto in considerazione, per ragioni non solo contabili ma anche di ordine costituzionale. Il mantenimento di un avanzo di amministrazione di adeguata consistenza è infatti decisivo sia in relazione alla copertura di eventuali spese non prevedibili sia, più in generale, in relazione alla necessità di garantire l'autonomia finanziaria della Camera nella programmazione delle proprie attività, anche di carattere straordinario.

Come già segnalato in occasione dell'approvazione dei documenti di bilancio per il medesimo triennio nello scorso dicembre, inoltre, la nota di variazione al bilancio pluriennale 2021-2023 evidenzia i primi effetti di risparmio - nell'anno 2023 - della riforma costituzionale che ha ridotto il numero dei deputati a 400. Si tratta di 40,2 milioni di euro ragguagliati a nove mesi dell'anno 2023, considerando la conclusione a scadenza naturale della legislatura in corso.

Segnala in proposito che a regime, se calcolata con riferimento a un intero anno, la minore spesa risulta pari a 53,9 milioni di euro; tenendo conto del decremento delle entrate derivanti dalla tale riduzione, le minori esigenze di finanziamento nette annue per il bilancio della Camera ammontano a 51,4 milioni di euro.

Tornando all'esercizio 2023, oltre citato minor onere di 40,2 milioni di euro si prevedono anche maggiori spese per circa 16 milioni di euro, riconducibili sostanzialmente agli oneri connessi all'avvicendamento delle legislature e all'incremento della spesa per i trattamenti previdenziali dei deputati e del personale in quiescenza. La differenza tra queste due componenti - pari a circa 24 milioni di euro - è stata accantonata, sempre nel 2023, nel fondo di riserva di parte corrente. Si tratta di un accantonamento che potrà essere nuovamente quantificato nel corso dei prossimi mesi, man mano che gli organi della Camera assumeranno le decisioni di rispettiva pertinenza in connessione con la ricordata riduzione del numero dei deputati.

Il significato dell'equilibrio finanziario generale così definito può essere meglio

apprezzato ove si consideri che il medesimo è stato preservato pure a fronte dell'emergenza pandemica, del tutto imprevedibile nel suo manifestarsi e nei suoi successivi sviluppi, per altro ancora in atto.

A questo riguardo, ritiene si debba sottolineare come l'impegno permanente profuso dal Collegio dei Questori, dall'Ufficio di Presidenza e dall'Amministrazione - che ringrazia - nel prevenire la diffusione del contagio nelle sedi della Camera abbia sinora evitato il verificarsi di fenomeni di concentrazione e diffusione del contagio all'interno delle sedi della Camera, consentendo all'Istituzione parlamentare di svolgere senza interruzioni tutte le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione.

Intende anche segnalare che un'attenta gestione delle risorse finanziarie non ha impedito di perseguire anche gli obiettivi di ampio respiro richiamati più volte anche nell'ambito degli strumenti di indirizzo presentati dai colleghi nell'ambito dell'esame in Assemblea del bilancio di previsione e negli interventi svolti in sede di Ufficio di Presidenza.

Si riferisce alle iniziative volte alla conservazione e alla tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico nella disponibilità della Camera dei deputati e alle misure volte alla sua massima promozione e diffusione presso il pubblico.

Sotto il primo riguardo, il Collegio dei Questori ha approvato, sul finire dello scorso anno, l'esecuzione degli interventi di restauro integrale della Sala Aldo Moro, uno degli spazi di maggior prestigio dell'ala berniniana di Palazzo Montecitorio, che presentava segni evidenti di deterioramento. Gli interventi sono stati eseguiti nei tempi previsti e la Sala è stata di recente restituita alla sua piena fruizione, anche in vista della ripresa - auspicabilmente imminente - delle iniziative destinate al pubblico.

In questo contesto, merita anche di essere sottolineato l'obiettivo di impiegare la Sala, oltre che per le destinazioni cui storicamente

essa è stata adibita, anche quale spazio per l'esposizione a rotazione dei dipinti del patrimonio artistico della Camera presenti presso le sedi dell'Istituzione parlamentare, in modo da valorizzare ulteriormente il consolidato indirizzo nel senso della massima condivisione pubblica del patrimonio medesimo. Nella stessa direzione va del resto la decisione di pubblicare sul sito Internet della Camera – sin dallo scorso dicembre – una specifica sezione in cui i dipinti del patrimonio artistico sono stati tutti resi disponibili a chiunque vi abbia interesse. Altre iniziative potranno essere assunte per proseguire lungo tale indirizzo e consolidarne e ampliarne gli ambiti.

Il quadro finanziario così brevemente descritto consente inoltre di svolgere talune considerazioni su due ulteriori temi, particolarmente complessi, più volte evocati in questo consesso, da ultimo in occasione dell'esame del bilancio di previsione 2021-2023 lo scorso dicembre. Si tratta del riordino della disciplina dei collaboratori dei deputati e dell'assetto degli spazi del lavoro parlamentare.

Nei mesi scorsi il Collegio dei Questori ha affrontato le due questioni, in entrambi i casi in vista della loro definizione a decorrere della prossima legislatura, nel presupposto cioè che dall'entrata in vigore della riforma costituzionale che ha ridotto a 400 il numero dei deputati si possa procedere in questo senso.

Per quanto riguarda la disciplina dei collaboratori dei deputati, il Collegio ha in primo luogo effettuato una verifica comparativa con riferimento alla disciplina vigente presso i parlamenti dei maggiori paesi europei e presso il Parlamento europeo, in coerenza con l'indicazione più volte richiamata dagli ordini del giorno accolti in occasione dell'esame in Assemblea dei bilanci di previsione relativi ai recenti esercizi.

Tale comparazione ha evidenziato come le risorse finanziarie destinate dal bilancio della Camera alla remunerazione dei collaboratori dei deputati, nell'ambito del rimborso delle

spese per l'esercizio del mandato, siano le più ridotte in assoluto e siano molto distanti dai livelli riscontrati presso ciascuna Istituzione assunta a confronto.

È parso dunque evidente come l'assetto di una nuova disciplina della materia non possa prescindere dalla destinazione allo scopo di risorse aggiuntive a carico del bilancio della Camera.

Su questa base il Collegio ha operato per la definizione di una prima ipotesi, sempre fondata sulle indicazioni contenute negli ordini del giorno. In coerenza con queste ultime, l'ipotesi prevede l'instaurazione di rapporti di collaborazione su base fiduciaria direttamente tra deputati e collaboratori, rimettendo alla Camera dei deputati il compito di erogare le retribuzioni - definite sulla base di contratti-tipo - e di assolvere ai compiti propri del sostituto d'imposta. In questo contesto, si stanno valutando le spese aggiuntive che il bilancio della Camera potrebbe sostenere in relazione alle diverse tipologie degli oneri - fiscali, previdenziali e assicurativi - rilevanti a fronte del pagamento delle citate retribuzioni.

Stante l'esigenza oggettiva di provare a conseguire una soluzione concordata sul punto tra i due rami del Parlamento, è in corso una interlocuzione su questo argomento con i colleghi senatori Questori.

Dal punto di vista finanziario, è importante sottolineare che, come già detto sopra, nell'anno 2023 sono state iscritte nel fondo di riserva di parte corrente le risorse corrispondenti alla differenza tra le minori spese connesse alla riduzione del numero dei deputati e le maggiori spese legate all'avvicendamento delle legislature. Si tratta di uno spazio finanziario che potrebbe essere impiegato in parte anche a copertura di nuove disposizioni anche nella materia dei collaboratori dei deputati, sempre a decorrere dal 2023. In questo senso, dunque, sussiste la possibilità di approfondire nei prossimi mesi le ipotesi allo studio, il cui impatto finanziario potrà essere quantificato esattamente una volta definita in tutti i suoi aspetti la nuova disciplina.

Per ciò che riguarda il tema degli spazi del lavoro parlamentare, sempre traguardando la riduzione dei deputati al numero di 400, è in corso una valutazione da parte del Collegio dei Questori di uno studio, svolto dall'Amministrazione, volto a verificare la possibilità di attribuire a ciascun deputato, nel nuovo contesto, un ufficio di esclusiva pertinenza, tenendo conto sia degli uffici assegnati ai titolari delle cariche istituzionali interne sia degli spazi assegnati ai Gruppi parlamentari per le attività istituzionali dei gruppi medesimi.

L'obiettivo è quello di realizzare un miglioramento delle condizioni di lavoro dei deputati, ottimizzando le risorse logistiche e materiali già a disposizione dell'Istituzione.

Sempre in questa materia, il Collegio dei Questori ha incaricato gli uffici di verificare la sussistenza delle condizioni per dismettere il pagamento dei residui canoni di locazione gravanti sul bilancio della Camera attraverso l'acquisizione in proprietà, per il tramite del Demanio, dei medesimi spazi. Si tratta in particolare del complesso immobiliare di Castelnuovo di Porto, per la cui alienazione l'INAIL ha avviato le procedure preliminari, e dell'edificio - di proprietà di una società facente capo alla Tipografia Colombo - che mette in comunicazione il palazzo dei Gruppi con il palazzo *ex* Alto Lazio.

Ritiene che l'esposizione che precede restituisca in modo efficace sia la vastità dell'azione del Collegio dei Questori nella gestione delle risorse di cui la Camera dispone, sia l'estrema complessità della gestione medesima, in cui vengono in rilievo esigenze, priorità e obiettivi di non facile composizione reciproca.

I risultati conseguiti inducono per altro il Collegio a proseguire il proprio impegno e a misurarsi ulteriormente con l'obiettivo di assicurare alla funzione parlamentare le condizioni indispensabili perché essa possa esplicarsi pienamente nel segno dell'efficienza e della trasparenza, senza tuttavia mai perdere di vista il rigore e la sobrietà nell'impiego

delle risorse affidate all'Istituzione dal bilancio pubblico.

Il Presidente Fico ringrazia il Questore Fontana per la sua illustrazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva il conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2020. (*Allegato 1*)

L'Ufficio di Presidenza approva quindi la nota di variazione al bilancio di previsione della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2021. (*Allegato 2*)

Il Presidente Fico fa presente che, secondo quanto stabilito nell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di Gruppo, la discussione generale in Aula sul progetto di bilancio avrà luogo lunedì 12 luglio, non prima delle ore 15; il termine per la presentazione degli ordini del giorno è stato fissato alle ore 18 della medesima giornata.

Il seguito dell'esame è previsto nella giornata di giovedì 22 luglio. Prima di tale data l'Ufficio di Presidenza sarà convocato per l'espressione dei pareri sugli ordini del giorno presentati, sulla base delle proposte formulate dal Collegio dei Questori.

Esaurita la trattazione del punto all'ordine del giorno della riunione, il deputato Segretario Liuni interviene sul tema della dotazione tecnologica per i deputati e sul tema delle disposizioni di prevenzione della diffusione del virus da Covid -19 vigenti presso la Camera dei deputati.

Su tali argomenti interviene altresì il deputato Segretario Colucci.

Dopo la risposta del Presidente Fico e ulteriori precisazioni dei Questori Fontana e D'Uva, sul tema della dotazione tecnologica per i deputati intervengono i deputati Segretari Comaroli e Liuni, cui rispondono il Questore

D'Uva e il Presidente Fico.

La riunione termina alle ore 20.

ALLEGATO 1

**Conto consuntivo della Camera dei deputati
per l'anno finanziario 2020**

L'Ufficio di Presidenza:

vista la deliberazione adottata dal Collegio dei deputati Questori in data 15 aprile 2021, concernente il conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2020;

visti l'articolo 12, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e l'articolo 8 del Regolamento di Amministrazione e contabilità;

delibera:

di approvare il conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2020.

ALLEGATO 2

Nota di variazione al progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2021

L'Ufficio di Presidenza:

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 98 del 18 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2021, con l'allegato bilancio triennale 2021-2023;

vista la nota di variazione al progetto di bilancio predisposta dal Collegio dei deputati Questori in data 15 aprile 2021;

visti gli articoli 12, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e 2, 3 e 6 del Regolamento di Amministrazione e contabilità,

delibera:

di approvare la nota di variazione al progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2021, con l'allegato bilancio triennale 2021-2023.

